



Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell'Adsp MTC (art. 11-bis legge 84/94 e ss.mm.ii.)

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, redatto in applicazione ed in conformità al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016 e delle "Linee Guida" emessa in data 28.09.2017 dalla Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale, disciplina lo svolgimento delle attività dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui all'art. 11-bis della legge 84/94 e ss.mm.ii.
2. Nel prosieguo dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è indicato anche come "l'Organismo".
3. Nel prosieguo la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. e ii. è indicata come "la legge".

Articolo 2 - Composizione

1. L'Organismo di Partenariato della risorsa mare, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge, è composto dal Presidente dell'AdSP che lo presiede, dai Comandanti pro-tempore dei Porti di Napoli e di Salerno e dai membri designati dalle associazioni/organizzazioni, come specificato nel medesimo articolo.
2. Per ciascun componente designato è previsto un membro supplente, in caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni dell'Organismo.
3. Le modalità di designazione dei componenti dell'Organismo sono disciplinate dal D.M. del 18.11.2016, nonché dalle "Linee Guida" emessa in data 28.09.2017 dalla Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale, per l'individuazione dell'associazione nazionale maggiormente rappresentativa con riferimento a ciascuna categoria.
4. Il Presidente, al fine di garantire che la rappresentanza di ciascuna categoria sia pienamente corrispondente alla realtà dei diversi porti rientranti della giurisdizione dell'Adsp, in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante il Codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento Europei, tra cui il principio di inclusività, in caso di accertata equipollenza tra diverse Associazioni di una medesima categoria e mancata intesa tra le stesse, può decidere di nominare, con provvedimento motivato, sentito il Comitato di gestione, più di un soggetto designato quale rappresentante di categoria.
5. L'Organismo di Partenariato della risorsa mare è costituito con delibera del Presidente dell'Adsp, che nomina i componenti designati ed ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data della stessa che ne determina l'insediamento.
6. L'incarico di componente dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare è a titolo gratuito.
7. Alle riunioni dell'Organismo, su disposizione del Presidente, può essere ammessa la partecipazione di rappresentanti di soggetti pubblici e privati che siano portatori di interessi rilevanti per la portualità e ritenuti meritevoli di tutela.

Articolo 3 - Attribuzioni

1. L'Organismo di Partenariato della risorsa mare, ai sensi dell'articolo 11-bis della legge, ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonché funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
 - a. all'adozione del Piano regolatore di sistema portuale;
 - b. all'adozione del Piano operativo triennale;
 - c. alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'Adsp suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalità ed operatività del porto;
 - d. al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
 - e. alla composizione degli strumenti di cui all'art. 9, comma 5, lettera I).
2. L'Organismo si esprime, altresì, su ogni questione in materia di organizzazione e funzionamento dei Porti rientranti nella giurisdizione dell'Adsp MTC che sia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente, o in relazione alla quale ne formulino richiesta la maggioranza dei componenti dell'Organismo medesimo ovvero la maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione dell'Adsp.
3. L'Organismo di Partenariato della risorsa mare è periodicamente informato dal Presidente dell'Adsp in merito all'attuazione del Piano Regolatore e del Piano Operativo e può esprimere le proprie valutazioni al riguardo.

Articolo 4 – Presidenza

1. Il Presidente dell'AdSP presiede l'Organismo di Partenariato della risorsa mare con poteri di iniziativa, direzione e guida dell'attività della stessa.
2. Il Presidente:
 - a. convoca l'Organismo;
 - b. stabilisce l'ordine del giorno;



- c. accerta la sussistenza del numero legale;
 - d. dichiara aperta la riunione;
 - e. modera la discussione;
 - f. raccoglie le espressioni di "consensus", dichiarandone l'esito, coadiuvato dal Segretario Generale;
 - g. sospende e scioglie la seduta.
3. Per le suddette attività il Presidente può farsi assistere da personale della Adsp o da altro soggetto legittimato.
 4. In caso di allontanamento del Presidente dalla seduta, la Presidenza viene assunta dal Segretario Generale dell'Adsp.
 5. In caso di impedimento del Presidente alla partecipazione alla seduta già convocata, le relative funzioni sono assunte dal Segretario Generale dell'Adsp.

Articolo 5 - Segreteria

1. Le funzioni di Segretario dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare sono svolte dal Segretario Generale dell'Adsp, coadiuvato da uno o più dipendenti dell'Ente, che cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Organismo, la preparazione delle riunioni e la predisposizione degli atti e dei verbali.
2. In caso di impedimento, ovvero per i casi previsti al precedente articolo 4, comma 4 e 5, il Segretario Generale può delegare per la singola seduta un dirigente in servizio presso l'AdSP.
3. Gli atti ufficiali dell'Organismo sono:
 - a. il verbale della seduta;
 - b. la raccolta dei documenti di sintesi (espressione del "consensus").
4. Le sedute sono registrate ai soli fini della redazione del verbale. Le registrazioni vengono effettuate dalla società che fornisce il servizio di stenotipia e presso di essa conservate per sei mesi e rese disponibili su richiesta ai soli componenti dell'Organismo.
5. Il Segretario verbalizzante predisponde tempestivamente i documenti di sintesi delle espressioni di "consensus" adottate dall'Organismo, conformemente a quanto dichiarato, che vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Articolo 6 - Partecipazione alle riunioni

1. Le sedute dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare non sono pubbliche.
2. Il Presidente ha facoltà di farsi assistere da personale dell'AdSP o da esperto esterno, nei casi ritenuti necessari, per fornire chiarimenti su taluni argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Il Presidente, anche su richiesta di altro componente dell'Organismo, può invitare a partecipare ad una riunione dell'Organismo, i rappresentanti di altre Amministrazioni o di soggetti pubblici e privati legittimamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno, quando ciò sia ritenuto necessario ai fini di una adeguata valutazione.

RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE

Articolo 7 – Convocazione

1. L'Organismo di Partenariato della risorsa mare è convocato dal Presidente dell'Adsp almeno 4 volte l'anno.
2. È, inoltre, convocato dal Presidente in caso di richiesta, debitamente motivata, della maggioranza dei componenti dell'Organismo ovvero della maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione.
3. L'Organismo è convocato almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta.
4. L'avviso di convocazione, in prima e seconda convocazione e contenente data, ora e luogo della riunione, unitamente all'ordine del giorno e alla relativa documentazione vengono recapitati a ciascun componente dell'Organismo via email o PEC, almeno 7 giorni prima della seduta, all'indirizzo di posta elettronica da essi indicato. Eventuale documentazione di supporto relativa all'ordine del giorno può essere richiesta alla Segreteria dell'Organismo.
5. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti dell'Organismo, provvedendo affinché la convocazione venga trasmessa con la medesima tempestività.
6. Ai fini del rispetto dei suddetti termini fa fede la data di ricevimento dell'avviso di consegna della PEC/email da parte dell'AdSP.
7. Gli argomenti da porre all'ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente, valutando l'eventuale inserimento delle questioni già proposte per iscritto da uno o più componenti dell'Organismo.
8. In caso di urgenza motivata, il Presidente può sottoporre all'esame dell'Organismo argomenti non iscritti all'ordine del giorno per la relativa valutazione, informandone tempestivamente, ove possibile, i componenti dell'Organismo.
9. I componenti dell'Organismo confermano la propria partecipazione alla seduta, informandone via email la Segreteria Generale dell'Adsp o, in caso di impedimento alla partecipazione, richiedendo direttamente l'intervento dei rispettivi membri supplenti, almeno 3 giorni prima della seduta medesima, salvi casi di forza maggiore.

Articolo 8 - Validità e svolgimento della seduta

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo più uno dei componenti in seconda convocazione. Il computo dei componenti viene effettuato tenendo conto della composizione dell'Organismo di cui all'art. 11-bis comma 1 della legge.



2. Il Presidente ha la facoltà di disporre che la seduta si tenga in video conferenza; laddove la seduta si tenga in presenza il Presidente ha facoltà di autorizzare uno o più componenti a intervenire alla seduta in teleconferenza o in videoconferenza, laddove le dotazioni tecnologiche e le circostanze lo consentano.
3. Il Presidente verifica la validità della seduta e in mancanza del numero legale la proclama non valida, rinviandola ad altra data e dandone atto nel verbale.
4. La mancanza o l'irregolarità della convocazione sono sanate se presenti la metà più uno dei componenti.
5. In apertura di seduta, il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno e, d'ufficio o su richiesta di altri componenti, può modificare l'ordine di trattazione e riunire la discussione degli argomenti.
6. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, sentiti gli altri componenti, può altresì disporre, il rinvio ad altra seduta della discussione o dell'espressione del "consensus" su singoli punti all'ordine del giorno, verbalizzando le relative motivazioni, se nel corso della riunione ne è emersa l'esigenza.
7. La Segreteria dell'Organismo distribuisce gli schemi di documento di sintesi per l'espressione del "consensus", unitamente a una nota, da porre a base della seduta, contenente l'oggetto delle decisioni e una sintesi delle risultanze dell'istruttoria relativa ai singoli punti all'ordine del giorno.
8. La trattazione dei singoli argomenti è preceduta da un'introduzione da parte del Presidente o da parte dei soggetti di cui all'articolo 6.
9. Ogni componente, per intervenire, deve ottenerne facoltà dal Presidente ed il suo intervento deve essere sintetico.

Articolo 9 - Modalità di votazione

1. All'esito della discussione di ciascun argomento trattato nel corso delle sedute dell'Organismo, il Presidente raccoglie le posizioni di ciascun componente dell'Organismo avente diritto di voto.
2. Le posizioni sono assunte dall'Organismo secondo la prassi del "consensus" e di esse si dà conto in apposito documento di sintesi.

Articolo 10 – Gruppo di lavoro

1. Nell'ambito dell'Organismo di Partenariato possono essere costituiti gruppi di lavoro su particolari temi rientranti nelle attribuzioni dell'Organismo, coordinati da un componente dell'Organismo stesso o da un delegato del Presidente dell'Adsp, individuato tra il personale dipendente dell'Ente.
2. L'individuazione dei componenti dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori è effettuata dal Presidente, sentiti i componenti dell'Organismo, con propria delibera, in relazione ai temi trattati.
3. Le risultanze dell'attività dei Gruppi di lavoro devono essere riferite all'Organismo di Partenariato per l'esame e la valutazione.

Articolo 11 - Casi di incompatibilità

1. I componenti dell'Organismo di Partenariato hanno l'obbligo di allontanarsi dalla seduta e si astengono dalla discussione, quando si tratti:
 - a. di interessi personali, intendendosi per tali anche quelli connessi a cariche rivestite presso altri enti di diritto privato o società anche indirettamente partecipate o controllate dagli enti designanti;
 - b. di interessi dei propri parenti ed affini fino al quarto grado e del coniuge e/o del convivente;
 - c. di tutti gli ulteriori casi di incompatibilità e/o conflitto di interesse che possano eventualmente risultare.
2. I casi di incompatibilità sono resi noti dagli interessati con dichiarazione da inserire nel verbale della seduta.

Articolo 12 - Verbale delle sedute

1. Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario dell'Organismo di cui all'art. 5, che si avvale del servizio di stenotipia affidato a società esterna e riporta:
 - a. luogo, data, ora di apertura e di chiusura della seduta;
 - b. ordine del giorno, con specifica indicazione delle questioni di particolare urgenza per le quali viene proposta la trattazione immediata;
 - c. elenco dei componenti presenti e degli intervenuti;
 - d. verifica espressa del numero legale;
 - e. resoconto della discussione distinto per argomento con il risultato dell'espressione di "consensus", con indicazione delle eventuali posizioni maggioritarie nonché indicazione nominativa delle eventuali posizioni dissenzienti;
 - f. descrizione del contenuto dei provvedimenti su cui si è espresso l'Organismo; in alternativa può essere allegata copia del provvedimento;
 - g. eventuali dichiarazioni di incompatibilità.
2. Lo schema di verbale è trasmesso via email/PEC ai componenti dell'Organismo di Partenariato della risorsa mare. Nel termine di dieci giorni dall'inoltro potranno pervenire, stesso mezzo, eventuali richieste di correzione e/o integrazione. Trascorso il suddetto termine e fermo restando il recepimento delle eventuali correzioni, lo stesso si intenderà approvato da tutti i componenti che hanno preso parte alla seduta cui si riferisce.
3. Dopo l'approvazione il verbale è stampato su carta semplice e siglato in ogni pagina, firmato in calce dal Presidente e dal Segretario dell'Organismo e conservato presso la Segreteria Generale dell'Adsp.

Articolo 13 - Riservatezza dei lavori

1. Le riunioni dell'Organismo, l'andamento della discussione e la documentazione istruttoria hanno natura riservata.



2. All'intera attività dell'Organismo si applicano le disposizioni generali in materia di accesso agli atti amministrativi e il Piano triennale della trasparenza adottato dall'AdSP.
3. I documenti di sintesi dell'Organismo sono pubblicati sul sito dell'AdSP, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione con delibera del Presidente dell'Adsp, sentito l'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell'Adsp.

Articolo 15 – Norma di chiusura

2. Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016 nonché alle disposizioni di legge in materia.